

- 2) Secondo motivo, vertente su uno sviamento di potere da parte della convenuta.
- 3) Terzo motivo, vertente su un'errata valutazione degli elementi di prova, nonché sull'inidoneità di questi ultimi a sostenere la deduzione di una violazione.
- 4) Quarto motivo, vertente su una violazione dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1/2003 ⁽¹⁾ del Consiglio e degli Orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 ⁽²⁾ a causa del manifesto errore di valutazione della gravità e della durata dell'infrazione, nonché delle circostanze attenuanti, e su una violazione del principio di non discriminazione nel calcolo dell'ammenda.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato (GU L 1, pag. 1).

⁽²⁾ Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU C 210, pag. 2).

Ricorso proposto il 29 dicembre 2011 — Morison Menon Chartered Accountants e altri/Consiglio

(Causa T-656/11)

(2012/C 58/26)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Morison Menon Chartered Accountants (Dubai, Emirati arabi uniti); Morison Menon Chartered Accountants — Dubai Office (Dubai); e Morison Menon Chartered Accountants — Sharjah Office (Sharjah, Emirati arabi uniti) (rappresentanti: H. Viaene, T. Ruys e D. Gillet, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio del 1° dicembre 2011 che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran ⁽¹⁾ e la decisione 2011/783/PESC del Consiglio del 1° dicembre 2011 che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell'Iran ⁽²⁾, nella parte in cui riguardano i ricorrenti;
- condannare il Consiglio alle spese sostenute dai ricorrenti, nonché alle proprie.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del loro ricorso, i ricorrenti deducono tre motivi.

- 1) Primo motivo, vertente

— su una violazione dell'obbligo di motivazione da parte del Consiglio, nonché dei diritti della difesa dei ricorrenti,

in particolare del diritto di essere sentiti e del diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo;

- 2) Secondo motivo, vertente

— su un errore manifesto di valutazione da parte del Consiglio;

- 3) Terzo motivo, vertente

— su una violazione del diritto di proprietà.

⁽¹⁾ GU L 319, pag. 11.

⁽²⁾ GU L 319, pag. 71.

Ricorso proposto il 21 dicembre 2011 — Commissione/UAMI — European Alliance for Solutions e Innovations (EASI European Alliance Solutions Innovations)

(Causa T-659/11)

(2012/C 58/27)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: avv.ti A. Berenboom, A. Joachimowicz e M. Isgour, J. Samnadda e F. Wilman, agenti)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: European Alliance for Solutions and Innovations Ltd (Londra, Regno Unito)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), dell'11 ottobre 2011, procedimento R 1991/2010-4;
- dichiarare nullo, pertanto, il marchio comunitario n. 6112403, registrato il 17 ottobre 2008 dalla controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso nelle classi 36, 37, 44 e 45; e
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio figurativo «EASI European Alliance Solutions Innovations», di colore «giallo, blu chiaro, blu», per servizi delle classi 36, 37, 44 e 45 — registrazione comunitaria n. 6112403.

Titolare del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.